



CITTÀ DI CAORLE



www.comune.caorle.ve.it

SETTORE SERVIZI TECNICI

Dirigente Responsabile ing. Enzo Lazzarin

Ufficio Ecologia e Ambiente

Resp. ing. Vania Peretto

Tel. 0421 219294

e-mail ecologia@comune.caorle.ve.it

orario di apertura al pubblico

LUN. – MER. – VEN. dalle ore 9:00 alle ore 12:30

MAR. – GIO. dalle ore 16:00 alle ore 17:00

Ord. 2
Cat. IV Classe IV Fasc. 8/2012

Caorle, li 17 MAR 2016

OGGETTO: Provvedimenti per la prevenzione ed il controllo delle malattie trasmesse da insetti vettori ed in particolare dalla zanzara tigre (*Aedes Albopictus*) a seguito della presenza del virus ZIKA.

ORDINANZA

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

DATO ATTO che l'1 Febbraio 2016 l'OMS (Organizzazione Mondiale della Sanità) ha definito l'epidemia come emergenza di Sanità Pubblica di Rilevanza Internazionale (ESPRI), non tanto per l'infezione da virus Zika di per sé, che causa solamente disturbi di lieve entità, ma per i cluster di casi di microcefalia ed altri disturbi neurologici (Sindrome di Guillain-Barré) occorsi in alcune aree affette dal virus Zika;

CONSIDERATO che è documentata dal Centro Europeo Per La Prevenzione e il Controllo delle malattie (ECDC 2014) l'attuale presenza e diffusione in tutto il territorio regionale della zanzara tigre (*Aedes albopictus*) responsabile della trasmissione all'uomo di numerose malattie;

DATO ATTO che la presenza del vettore del virus Zika è alta e diffusa in tutte le aree del Veneto dove è segnalata la presenza di 4 casi della malattia;

DATO ATTO che il virus viene trasmesso da zanzare del genere *Aedes* (zanzare Tigre), la stessa che trasmette il virus della Febbre gialla, della Dengue e della Chikungunya;

CONSIDERATO che l'intervento principale per prevenire la diffusione di queste malattie è la massima riduzione possibile della popolazione di zanzara tigre e che pertanto è necessario rafforzare la lotta all'insetto medesimo, agendo principalmente attraverso la rimozione dei focolai larvali e con adeguati trattamenti adulticidi e larvicidi presenti sia in area pubblica che privata;

VISTA la legge 23 dicembre 1978, n. 833, "Istituzione del servizio sanitario nazionale" con particolare riferimento all'art. n. 13 del Capo I del Titolo 1 ("Attribuzione dei comuni") e dell'articolo 32, comma 3, ("Funzioni di igiene e sanità pubblica e di polizia veterinaria");

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 29 novembre 2001 in tema di "Definizione dei Livelli Essenziali di Assistenza";

VISTA la Legge Costituzionale 18.10.2001, n. 3;

VISTE le Circolari del Ministero della Sanità n.13 del 19.07.1991 e n. 42 del 25.10.1993;

VISTA la Circolare del Ministero della Salute del 16/06/2015 inerente "Sorveglianza dei casi umani di Chikungunya, Dengue, West Nile Disease ed altre arbovirusi e valutazione del rischio di trasmissione in Italia - 2015";

VISTE le indicazioni tecniche contenute nelle "Linee guida per il controllo di Culicidi potenziali vettori di arbovirus in Italia" predisposte dall'Istituto Superiore di Sanità;

VISTO il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni, con particolare riferimento all'art. n. 50, comma 5, nel quale, tra le competenze attribuite al Sindaco - quale rappresentante della comunità locale - viene ricompresa, in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale, l'adozione di ordinanze contingibili e urgenti;

[Digitare il testo]

VISTA la Legge 24 novembre 1981, n. 689;

VISTO l'art. 50 del D.Lgs. n. 267/2000 che riguarda le "Attribuzioni del Sindaco nei servizi di competenza statale" e l'art. 32 della legge n. 833/1978,

RITENUTO di far proprie le raccomandazioni contenute nelle "Linee guida per il controllo di Culicidi potenziali vettori di arbovirus in Italia" predisposte dall'Istituto Superiore di Sanità

CONSIDERATO che per contenere la massiccia infestazione, occorre attuare interventi estesi a tutto il territorio comunale per contrastare efficacemente la proliferazione della zanzara tigre nel passato eseguiti solo su aree pubbliche da parte dell'Amministrazione Comunale ma che bisogna estendere necessariamente anche alle aree di proprietà.

RILEVATO che le larve di zanzara si sviluppano in acque stagnanti o a lento deflusso ove depongono le uova, quali tombini di casa, barattoli, lattine, sottovasi di fiori, bacinella, depositi e contenitori per l'irrigazione degli orti e dei fiori, annaffiatori, copertoni abbandonati, fogli di nylon, buste di plastica, ecc.

INFORMA

- una persona su quattro non sviluppa sintomatologia. Le manifestazioni cliniche dell' influenza virale che possono durare dai 2 ai 7 giorni sono in genere simili a quelle di Dengue e Chikungunya (malattie tropicali) con sintomi quali: febbre, eruzioni cutanee (soprattutto maculo-papulari), congiuntivite, mal di testa e dolori articolari;
- al momento non è disponibile alcun vaccino contro il virus Zika. Per questo l'unico modo per prevenire l'infezione è di evitare di essere punti dalla zanzara;
- solamente le zanzare femmine pungono e preferiscono pungere più persone.
- le Autorità Sanitarie stanno indagando il potenziale legame tra il virus Zika nelle donne in gravidanza e i casi riscontrati di microcefalia nei loro bambini. A scopo precauzionale, sino a quando non si saprà di più le donne in gravidanza o che stanno pianificando una gravidanza, devono fare molta attenzione a proteggersi dalle punture di zanzara.
- le donne incinte che sospettano di avere la malattia da virus Zika, devono consultare il medico per un attento monitoraggio durante la gravidanza;
- per curare la malattia da virus Zika il trattamento consiste in farmaci per alleviare il dolore e la febbre, il riposo e bere tanta acqua. Se i sintomi peggiorano, si consiglia di consultare medico. Non esiste un vaccino specifico contro tale virus;

INVITA

I cittadini a prestare attenzione alle punture delle zanzare adottando le seguenti opportune precauzioni:

- di mettere a riparo dalla pioggia tutto ciò che raccoglie acqua ed evitare il ristagno di acqua;
- trattare i tombini con pastiglie di insetticida periodicamente tra aprile e settembre;
- introdurre pesci in vasche e fontane;
- eliminare o svuotare sottovasi ed evitare il ristagno di acqua;
- controllare spesso il giardino alla ricerca di nuove raccolte di acqua;
- installare alle finestre di casa le zanzariere anziché utilizzare zampironi e fornelli;
- usare i repellenti cutanei seguendo le indicazioni sulle confezioni;

I cittadini che intendono mettersi in viaggio sappiano che le aree a maggiore rischio sono la Repubblica Dominicana e paesi sudamericani: Brasile, Argentina, Paraguay, ecc.);

ORDINA

ai soggetti gestori, responsabili o che comunque ne abbiano l'effettiva disponibilità di aree strutturate con sistemi di raccolta delle acque meteoriche (privati cittadini, amministratori condominiali, società che gestiscono le aree di centri commerciali, ecc.), di:

- **evitare** l'abbandono definitivo o temporaneo negli spazi aperti - pubblici o privati-compresi terrazzi ed balconi, lastrici solari, di contenitori di qualsiasi natura e dimensioni nei quali possa raccogliersi acqua piovana e di evitare qualsiasi raccolta d'acqua stagnante anche temporanea;

30021 CAORLE (VE) – VIA ROMA, 26 – Tel 0421 219111 Fax 0421 219300 C.F. / P.IVA 00321280273

[Digitare il testo]

- **procedere**, ove si tratti di contenitori non abbandonati ma sotto il controllo di chi ne ha la proprietà o l'uso effettivo, **in particolare per i conduttori di orti e/o giardini**, allo svuotamento dell'eventuale acqua in essi contenuta ed alla loro sistemazione in modo da evitare accumuli idrici a seguito di pioggia; procedere alla loro chiusura mediante rete zanzariera o coperchio a tenuta o allo svuotamento giornaliero, con divieto di immissione dell'acqua nei tombini; non si applicano tali prescrizioni alle ovitrapcole inserite nel sistema di monitoraggio dell'infestazione;
- **trattare** l'acqua presente nei tombini - pozzetti di raccolta - smaltimento delle acque meteoriche, presenti negli spazi privati, ricorrendo a prodotti di sicura efficacia larvicida da parte degli stessi proprietari o avvalendosi di imprese di disinfestazione. La cadenza temporale dei trattamenti deve essere congruente alla tipologia del prodotto usato, secondo le indicazioni riportate in etichetta; indipendentemente dalla periodicità, il trattamento è praticato dopo ogni pioggia. In alternativa, procedere alla chiusura degli stessi tombini, griglie di scarico pozzetti di raccolta delle acque meteoriche con rete zanzariera che deve essere opportunamente mantenuta in condizioni di integrità e libera da foglie e detriti onde consentire il deflusso delle acque. I prodotti larvicidi possono essere acquistati presso i negozi specializzati, conservando documentazione di acquisto dei prodotti usati o l'attestazione dell'avvenuto trattamento rilasciata dalle imprese di disinfestazione di cui sopra da esibire agli organi di controllo;
- **tenere sgombri** i cortili e le aree aperte da erbacce da sterpi e rifiuti di ogni genere e sistemarli in modo da evitare il ristagno delle acque meteoriche o di qualsiasi altra provenienza;
- **provvedere** nei cortili e nei terreni scoperti dei centri abitati, e nelle aree ad essi confinanti incolte od improduttive, al taglio periodico dell'erba;
- **svuotare** le fontane e le piscine non in esercizio o eseguire adeguati trattamento larvicidi

Ai soggetti pubblici e privati gestori responsabili o che comunque ne abbiano l'effettiva disponibilità di scarpate e cigli stradali, corsi d'acqua, aree incolte e aree dimesse, di:

- **mantenere** le aree libere da sterpaglie, rifiuti o altri materiali che possano favorire il formarsi di raccolte d'acqua stagnanti;

A tutti i conduttori di orti, di:

- **eseguire** l'annaffiatura diretta, tramite pompa o contenitore da riempire di volta in volta e da svuotare completamente dopo l'uso;
- **sistemare** tutti i contenitori e altri materiali (es. teli di plastica) in modo da evitare la formazione di raccolte di acqua in caso di pioggia;
- **chiudere** appropriatamente e stabilmente con coperchi a tenuta ermetica gli eventuali serbatoi d'acqua.

Ai proprietari e responsabili o ai soggetti che comunque ne abbiano l'effettiva disponibilità di depositi e attività industriali, artigianali e commerciali, con particolare riferimento alle attività di rottamazione e in genere di stoccaggio di materiali di recupero, di:

- **adottare** tutti i provvedimenti efficaci a evitare che i materiali permettano il formarsi di raccolte di acqua, quali a esempio lo stoccaggio di materiali al coperto, oppure la loro sistemazione all'aperto ma con copertura tramite telo impermeabile fissato e ben teso onde impedire raccolte d'acqua in pieghe e avvallamenti, oppure svuotamento delle raccolte idriche dopo ogni pioggia;
- **assicurare** nei riguardi dei materiali stoccati all'aperto per i quali non siano applicabili i provvedimenti di cui sopra, trattamenti di disinfestazione da praticare entro 5 giorni da ogni precipitazione atmosferica;

Ai gestori di depositi, anche temporanei, di copertoni per attività di riparazione, rigenerazione e vendita e ai detentori di copertoni in generale, di:

- **stoccare** i copertoni, dopo averli svuotati di eventuali raccolte d'acqua al loro interno, al coperto o in containers dotati di coperchio o, se all'aperto, proteggerli con teli impermeabili in modo tale da evitare raccolte d'acqua sui teli stessi;
- **svuotare** i copertoni da eventuali residui di acqua accidentalmente rimasta al loro interno, prima di consegnarli alle imprese di smaltimento, di rigenerazione e di commercializzazione;
- **assicurare** nei riguardi dei materiali stoccati all'aperto per i quali non siano applicabili i provvedimenti di cui sopra, trattamenti di disinfestazione da praticare entro 5 giorni da ogni precipitazione atmosferica

Ai responsabili dei cantieri di:

30021 CAORLE (VE) – VIA ROMA, 26 – Tel 0421 219111 Fax 0421 219300 C.F. / P.IVA 00321280273

Informativa ai sensi del D.L.G.S. 196/03: I dati acquisiti sono utilizzati esclusivamente dal Comune di Caorle per la gestione della pratica oggetto della presente comunicazione; la gestione dei dati è manuale e informatizzata; i dati potranno essere comunicati a soggetti terzi solamente nei casi previsti dalla legge e nell'esclusivo ambito della gestione della pratica. Vi competono tutti i diritti previsti dall'art. 7, D.L.G.S. 196/03. E' possibile chiedere al Responsabile del trattamento, Dirigente del Settore scrivente, con sede per motivi di carica presso il Comune di Caorle - Via Roma, 26, la correzione, l'integrazione dei propri dati e, ricorrendone gli estremi, la cancellazione ed il blocco.

[Digitare il testo]

- **evitare** raccolte di acqua in aree di scavo, bidoni e altri contenitori; qualora l'attività richieda la disponibilità di contenitori con acqua, questi debbono essere dotati di copertura ermetica, oppure debbono essere svuotati completamente con periodicità non superiore a 5 giorni;
- **sistemare** i materiali necessari all'attività e quelli di risulta in modo da evitare raccolte d'acqua;
- **provvedere**, in caso di sospensione dell'attività di cantiere, alla sistemazione del suolo e di tutti i materiali presenti in modo da evitare raccolte di acque meteoriche;
- **assicurare**, nei riguardi dei materiali stoccati all'aperto per i quali non siano applicabili i provvedimenti di cui sopra, trattamenti di disinfestazione da praticare entro 5 giorni da ogni precipitazione atmosferica.

Al soggetti pubblici e privati gestori, responsabili o che comunque abbiano l'effettiva disponibilità di contenitori (cassonetti) e/o ambienti atti alla raccolta dei rifiuti solidi urbani e ad essi assimilabili, di:

- **stoccare** i cassonetti, dopo averli svuotati di eventuali raccolte d'acqua al loro interno, al coperto o in containers dotati di coperchio o, se all'aperto, proteggerli con teli impermeabili in modo da evitare raccolte d'acqua sui teli stessi;
- **svuotare** i cassonetti da eventuali residui di acqua accidentalmente rimasta al loro interno, o prima di consegnarli alle imprese di smaltimento, di riparazione e di commercializzazione;
- **assicurare** nelle situazioni in cui non siano applicabili i provvedimenti di cui sopra, la rimozione dei potenziali focolai larvali eliminabili e adeguati trattamenti di disinfestazione in quelli ineliminabili, da praticare con la periodicità richiesta in relazione al prodotto utilizzato e comunque entro 5 giorni da ogni precipitazione atmosferica.

A tutti i proprietari, gestori e conduttori di vivai, serre, deposito di piante e fiori, aziende agricole site in vicinanza dei centri abitati di:

- **eseguire** l'annaffiatura in maniera da evitare ogni raccolta d'acqua; in caso di annaffiatura manuale, il contenitore deve essere riempito di volta in volta e svuotato completamente dopo l'uso;
- **sistemare** tutti i contenitori e altri materiali (es. teli di plastica) in modo da evitare la formazione di raccolte d'acqua in caso di pioggia;
- **chiudere** appropriatamente e stabilmente con coperchi gli eventuali serbatoi d'acqua;
- **eseguire adeguate verifiche** ed eventuali trattamenti nei contenitori di piante e fiori destinati alla coltivazione e alla commercializzazione.

All'interno dei cimiteri, qualora non sia disponibile acqua trattata con prodotti larvicidi, i vasi portafiori devono essere riempiti con sabbia umida; in alternativa l'acqua del vaso deve essere trattata con prodotto larvicida ad ogni ricambio. In caso di utilizzo di fiori finti il vaso dovrà essere comunque riempito di sabbia, se collocato aperto. Inoltre tutti i contenitori utilizzati saltuariamente (es. piccoli annaffiatori o simili) dovranno essere sistemati in modo da evitare la formazione di raccolte d'acqua in caso di pioggia

AVVERTE

Disciplina delle sanzioni

Fatto salvo quanto previsto da specifiche disposizioni di legge e quanto di seguito stabilito, le violazioni alle disposizioni della presente ordinanza, sono punite con una sanzione amministrativa pecuniaria da € 50,00 a € 300,00 (pagamento in misura ridotta € 100,00)

È ritenuta di estrema importanza la collaborazione dei cittadini e delle imprese ed affinché l'opera di disinfestazione curata del Comune non sia vanificata, viene data particolare rilevanza alla esibizione della prova di avvenuta disinfestazione da parte dei privati.

La mancata dimostrazione di avvenuto trattamento, ovvero la mancata esibizione del documento di acquisto del prodotto larvicida o dell'intervento di impresa specializzata, è punita con una sanzione amministrativa pecuniaria da € 75,00 a € 450,00 (pagamento in misura ridotta € 150,00).

In caso di ulteriori violazioni alla norma anzidetta nel corso dell'anno, da parte dello stesso soggetto, la sanzione amministrativa pecuniaria andrà da € 150,00 a € 900,00 (pagamento in misura ridotta € 300,00).

DISPONE

30021 CAORLE (VE) – VIA ROMA, 26 – Tel 0421 219111 Fax 0421 219300 C.F. / P.IVA 00321280273

[Digitare il testo]

che all'esecuzione, alla vigilanza sull'osservanza delle disposizioni della presente ordinanza ed all'accertamento ed all'irrogazione delle sanzioni provvedano, per quanto di propria competenza, l'Ufficio Tecnico Comunale, il Corpo di Polizia Municipale, l'Azienda Ulss 10 "Veneto Orientale", nonché ogni altro agente od ufficiale di polizia giudiziaria a ciò abilitato dalle disposizioni vigenti.

DISPONE ALTRESÌ

che in presenza di casi sospetti od accertati di febbre "Chikungunya", di " West Nile Fever" o virus "Zika", o di situazioni di infestazioni localizzate di particolare consistenza, con associati rischi sanitari, in particolare nelle aree circostanti siti sensibili quali scuole, ospedali, strutture per anziani o simili, il Comune provvederà ad effettuare direttamente trattamenti adulticidi, larvicidi e di rimozione dei focolai larvali in aree pubbliche e private, provvedendo se del caso con separate ed ulteriori ordinanze contingibili ed urgenti volte ad ingiungere l'effettuazione di detti trattamenti nei confronti di destinatari specificatamente individuati o ad addebitarne loro i costi nel caso che l'attività sia stata svolta dal Comune.

Per le scuole, di ogni ordine e grado, viene raccomandato di provvedere alla vigilanza affinché nei periodi di chiusura non si costituiscano depositi d'acqua in contenitori esposti su finestre, ecc.

Il presente provvedimento è reso noto alla cittadinanza tramite pubblici avvisi, comunicazioni alle categorie direttamente interessate, affissione all'Albo Pretorio comunale e sul sito Internet del Comune di Caorle, al seguente indirizzo: www.comune.caorle.ve.it

Avverso alla presente ordinanza può essere presentato ricorso avanti all'Organo Giudiziario Amministrativo (TAR Veneto), nei termini di legge (60 gg.), o in via alternativa ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 gg. dalla notifica della presente.

Caorle, _____

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
(dott.sa Piera Bumma)



